



COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA

(Provincia di Varese)

CORPO POLIZIA LOCALE

Via Valle n. 12 telefono 0332/550723 fax 0332/553056

E mail pmlavnapontetresa@libero.it

Responsabile del Settore Sicurezza e
Polizia Locale: Stefano CERATONIO

Ordinanza n. 111/09

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE STRAORDINARIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA VEICOLARE IN VIE E PIAZZE DIVERSE. RICHIAMO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA IN MATERIA DI OBBLIGHI DA OSSERVARSI IN CASO DI NEVICATE. PROVVEDIMENTO VALIDO SINO AL 31/12/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI gli artt.5 comma 3°, 6,7, 158 e 159 del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada n. 495 del 15 dicembre 1992 ed il D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996 ed i disposti degli artt. 9 e 10, "Sgombero della neve", contenuti nel TITOLO I° del "Regolamento di Polizia Urbana";

RITENUTA la necessità di provvedere, in caso di nevicata, all'adozione di provvedimenti straordinari atti ad agevolare lo sgombero e l'accantonamento temporaneo;

RAVVISATA per quanto sopra la necessità di garantire lo scorrimento veicolare, salvaguardando nel contempo l'incolumità dei pedoni;

PRESO ATTO della esigenza di porre le macchine operatrici sgombraneve in condizioni di non essere intralciate nella loro opera dai veicoli in sosta a margine della carreggiata stradale consentendo, nel contempo, il regolare esercizio del trasporto scolastico ed extra urbano;

SENTITI in merito i pareri favorevoli dell' Ufficio Tecnico Comunale e del Sindaco;

VISTI gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 31 del 21/07/2008;

ORDINA

IN CASO DI NEVICATE SU TUTTE LE STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI DEL COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA l'istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

per tutte le categorie di veicoli, nelle aree di circolazione che, secondo necessità, dovranno volta per volta essere sgomberate di residui e dai depositi di neve, previa esposizione di idonea segnaletica mobile.

Ai sensi dell'art. 30, comma VII° del Reg. Codice della Strada, per far fronte a situazioni di emergenza, l'Ente proprietario ed i soggetti da esso individuati, potranno disporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dalla normativa del vigente Codice della Strada, senza adottare specifico provvedimento per singola area di circolazione e senza il rispetto della tempistica di almeno 48 ore di preavviso per l'esposizione di segnaletica mobile;

In base ai contenuti del "Regolamento di Polizia Urbana" di cui ai disposti degli Artt. 9 e 10, "Sgombero della neve", contenuti nel TITOLO I°, così come di seguito riportati,

RICHIAMA

- 1] Ai proprietari di immobili o ai conduttori degli stessi, l'obbligo di sgomberare dalla neve i marciapiedi per tutta la lunghezza dei loro stabili e, parimenti, di rompere o coprire, con atte materie antisdrucchiolevoli, il ghiaccio che dovesse formarsi;
- 2] **Il divieto di scarico** sul suolo pubblico della neve dei cortili;
- 3] **Il divieto di scarico** sul suolo pubblico della neve dai tetti, dai terrazzi, dai balconi, salvo in caso di assoluta necessità verificata dagli organi tecnici competenti (VV.FF., tecnici comunali, Organi di Polizia ecc.) e sotto cautele da prescriversi volta per volta dagli stessi e purchè essa venga subito dopo asportata a cura di chi ha eseguito lo scarico;
- 4] In via solidale con i proprietari, ai titolari dei negozi, degli esercizi, dei caffè e simili, ubicati al piano terreno, l'osservanza degli obblighi cui sopra;
- 5] L'obbligo, ai proprietari di immobili in fregio alle pubbliche vie, di provvedere previa specifica autorizzazione, al taglio dei rami di alberi esistenti sulle loro proprietà che risultassero pericolanti.

Della presente Ordinanza, verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- **Stazione Carabinieri di Ponte Tresa;**
- **agli esercenti le attività produttive;**
- **ai cittadini di Lavena Ponte Tresa.**

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il Responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza è il Responsabile del Settore Comandante Stefano Ceratonio.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti ai servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori di cui ai divieti di sosta con rimozione forzata, saranno sanzionati ai sensi del vigente Codice della Strada.

Gli inadempienti di cui alle norme del Regolamento di Polizia Urbana, saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 fino a € 500,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 e della Legge 3/2003.

Lavena Ponte Tresa _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Com. Stefano CERATONIO

